



COMUNE DI PARMA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 29/09/2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28/05/2018
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 29/11/2018

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	5
Art. 2 - Definizioni.....	5
Art. 3 - Vigilanza.....	6
TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO	7
CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ'	7
Art. 4 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità	7
Art. 4 Bis – Individuazione delle aree urbane da sottoporre a tutela del decoro ai sensi dell’art. 9 del testo del Decreto Legge n. 14 del 20.02.2017 così come modificato dalla Legge di conversione n. 48/2017	7
Art. 5 - Prevenzione dei danneggiamenti.....	8
Art. 6 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi e uso di mezzi recanti molestia	9
Art. 7 - Pericolo di incendi ed esalazioni moleste.....	9
Art. 8 - Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi	9
Art. 8 bis – Articoli pirotecnici e fuochi d’artificio	9
Art. 9 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici	10
Art. 10 - Trasporto di oggetti pericolosi.....	10
Art. 11 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica	10
Art. 12 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri	11
Art. 13 - Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali	11
Art. 14 - Frequentazione di spazi pericolosi per l’incolumità individuale	11
CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO	12
Art. 15 - Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro	12
Art. 16 - Attività di carico e scarico di merci e materiali	12
Art. 17 - Sgombero neve	12
Art. 18 - Divieto di inzaccherare	13
Art. 19 - Comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere	13
Art. 19 Bis - Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope	14
Art. 20 - Attività proibite e uso del suolo pubblico.....	14
Art. 21 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico.....	14
Art. 22 - Recinzione e manutenzione terreni	15
Art. 23 - Tende, insegne, mostre, targhe e monumenti.	15
Art. 24 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri	15
Art. 25 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane	15
Art. 26 - Pulizia fossati	16
CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA’ DELLE PERSONE	17

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Art. 27 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone.....	17
Art. 28 - Rumori e schiamazzi per le strade	17
Art. 29 - Disturbo procurato da detenzione di cani o altri animali.....	17
Art. 30 - Disturbo procurato dall'uso di dispositivi antifurto	17
Art. 31 - Abitazioni private	17
Art. 32 - Strumenti musicali	18
Art. 33 - Biblioteche civiche.....	18
CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE.....	18
Art. 34 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa	18
Art. 35 - Negozi e articoli per soli adulti.....	18
Art. 36 - Obbligo di vendita delle merci esposte	19
Art. 37 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada	19
Art. 38 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune	19
Art. 39 - Mestieri ambulanti e altre attività	19
Art. 40 - Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti	19
Art. 41 - Raccolta stracci o altri oggetti.....	19
Art. 42 – Commercio in forma itinerante.....	20
Art. 42 BIS – Divieto di contrattazione e acquisto di merce o servizi e relative sanzioni.	20
Art. 42 TER - Misure di prevenzione contro l'abusivismo commerciale da attuare da parte degli ambulanti su posteggio all'interno dei mercati, fiere, manifestazioni ecc. e relative sanzioni pecuniarie ed accessorie.	20
Art. 42 QUATER - Contrasto alle attività economiche che fungono da depositi merce per soggetti che operano la vendita abusiva.	21
Art. 42 QUINQUIES – Misure di prevenzione contro il trasporto e la detenzione di merce destinata alla vendita abusiva.....	21
Art. 43 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti.....	21
TITOLO III - MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE	22
Art. 44 - Mediazione sociale ed educazione alla legalità	22
Art. 45 - Accompagnamento di persone in difficoltà e minori.....	22
Art. 46 - Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori.....	23
TITOLO IV - RIMESSA IN PRISTINO, DIFFIDA AMMINISTRATIVA, PATTI DI COLLABORAZIONE E SANZIONI	23
CAPO I - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO	23
Art. 47 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità	23
Art. 48 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità	23
CAPO II – DIFFIDA AMMINISTRATIVA E PATTI DI COLLABORAZIONE	24

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Art. 49 Diffida amministrativa	24
Art. 50 Patti di collaborazione	24
CAPO III - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI	25
Art. 51 - Sistema sanzionatorio	25
Art. 52 - Sanzioni e procedure di ricomposizione.....	25
Art. 53 – Entrata in vigore e abrogazione di norme previgenti.....	26
SCHEMA RIASSUNTIVO.....	27

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 118 della Costituzione e dall'art. 158 c. 2 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112.
2. Per "**polizia amministrativa locale**" si intende, l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti, ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche, giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art. 159 c. 2 del D.Lgs. 31/03/1998 n.112.
3. Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b) convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro;
 - c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
 - d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
 - e) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone.
4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definiscono:
 - a) "**ambiente urbano**" l'insieme delle relazioni complesse che intercorrono tra le componenti sociali, urbanistiche, fisiche e biologiche della città. L'equilibrio tra spazio pubblico e spazio privato, socialità e riservatezza, funzionalità e bellezza, lavoro e tempo libero, fra diverse realtà sociali e diverse generazioni, serve a garantire le condizioni ideali di vita;
 - b) "**arredo urbano**" l'insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano. Tale insieme si riferisce all'abitabilità dello spazio pubblico e privato come panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, pensiline, cancellate, recinzione ecc.; alla viabilità e alla segnaletica come semafori, pannelli informativi, cartelli stradali, targhe, paracarri, dissuasori ecc.; ai sistemi di illuminazione pubblica lampioni, fari ecc..
 - c) "**artisti di strada**" coloro che, non essendo soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., svolgono attività su suolo pubblico o ad uso pubblico senza l'impiego di palcoscenico, di platea, di apprezzabili attrezzature ed esprimono la loro arte tramite espressioni di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire e di intrattenere i passanti senza pretendere alcun compenso, ma avvantaggiandosi di eventuali offerte spontanee degli spettatori (es. giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti ecc.);
 - d) "**assistenza alle persone**" il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori non accompagnati;
 - e) "**campeggio**" l'installazione di una tenda per dimorarvi anche temporaneamente oppure la sosta con autoveicolo, autocaravan o caravan fuori dalle apposite aree attrezzate con attendamento e/o presenza di

tavoli, sedie, fornelli ecc. e/o con il veicolo che emette deflussi propri e/o occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo medesimo;

f) **“convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro”** tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

g) **“educazione alla legalità”** le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici;

h) **“fruizione di beni comuni”** il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni;

i) **“mediazione sociale”** l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti;

j) **“mestiere ambulante”** (ex art. 121 T.U.L.P.S.) l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può comprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa ma senza vendita di merce;

k) **“pubblica decenza”** bene tutelato dal legislatore che regola, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ogni comportamento, espressione o scritto contrario alle norme di riserbo e convenienza sociale;

l) **“pubblica quiete e tranquillità delle persone”** la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

m) **“pubblica incolumità”** l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;

n) **“spazi e aree pubbliche o a uso pubblico”** luoghi fisici caratterizzati da un uso sociale collettivo e/o su cui non sia esercitato alcun uso esclusivo;

o) **“utilizzo di beni comuni”** l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione;

p) **“sicurezza urbana”** *“il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni”* come previsto dall'art. 4 D.L. n. 14/2017, convertito con L. n. 48/2017.

Art. 3 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, ai componenti del Corpo di Polizia Municipale e agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, agli agenti ambientali, ai dipendenti comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie (GEV) previste dalla legge regionale.

2. Possono essere attribuite in via accessoria le funzioni di accertamento delle violazioni al presente Regolamento a dipendenti comunali, diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, o a dipendenti di società o aziende partecipate del Comune e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica

convenzione con il Comune, a personale di enti preposti alla vigilanza o ad appartenenti di associazioni o ad individui selezionati previo svolgimento di apposito corso di formazione con superamento d'esame finale.

3. Il personale indicato al comma 1 può, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. Inoltre, il personale indicato al comma 1 può anche procedere all'accertamento delle violazioni mediante acquisizione di segnalazioni da parte di cittadini supportate da rilievi fotografici, documentazione audiovisiva o altre forme descrittive.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

Art. 4 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1. Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali e, per quanto di competenza, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

2. Nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, è fatto divieto a chiunque di causare pericolo all'incolumità delle persone, alle loro attività o alla loro libera e tranquilla circolazione, e di creare turbativa e/o causare molestie o disturbo.

3. E' fatto divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta capacità motoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo: occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimani delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

4. Per particolari esigenze di sicurezza e di tutela della pacifica convivenza civile il Sindaco, con ordinanza contingibile e urgente, può vietare comportamenti che risultino non consoni al decoro dell'ambiente ed alla pubblica decenza oppure che possano arrecare disturbo e senso di insicurezza o creare limitazioni o intralci alla normale fruibilità degli spazi pubblici e privati da parte dei cittadini e dei residenti in particolari aree vie e piazze cittadine, laddove, si venga a creare una situazione di allarme sociale legata a fenomeni di tale genere. Può, altresì, in occasione di manifestazioni sportive e non (ad esempio in occasione di partite di calcio, concerti, ecc.), vietare la vendita/somministrazione/consumo: di bevande in bottiglie di vetro o in lattine di qualunque genere e/o di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di qualunque specie e materiale.

Art. 4 Bis – Individuazione delle aree urbane da sottoporre a tutela del decoro ai sensi dell'art. 9 del testo del Decreto Legge n. 14 del 20.02.2017 così come modificato dalla Legge di conversione n. 48/2017

1. Fermo il rispetto del diritto alla circolazione sancito dall'art. 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica degli altri cittadini, e deve essere consentita l'accessibilità e la libera fruibilità degli spazi pubblici, come ribadito dall'art. 4 del presente Regolamento, da parte di tutta la collettività.

2. Chiunque ponga in essere condotte che impediscano di fatto l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture della mobilità o delle relative pertinenze (così come previsto dall'art. 9 comma 1 del D.L. n. 14/2017, convertito con Legge n. 48/2017) o delle aree urbane elencate nel successivo comma 3 (art. 9 comma 3 del D.L. n. 14/2017, convertito con Legge n. 48/2017), oltre alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente, contestualmente all'accertamento della condotta illecita, potrà essere soggetto all'ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, nelle forme e con le modalità previste dagli articoli 9 e 10 del D.L. n. 14/2017 convertito con Legge n. 48/2017.

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito con Legge n. 48/2017, si individuano di seguito le aree nelle quali si applicano le misure a tutela del decoro di particolari luoghi:

- le aree adiacenti tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti universitari nonché le loro pertinenze e parcheggi entro un raggio di 300 metri, dove la presenza assidua di giovani, ed in particolare di minori, suggerisce di prestare una particolare attenzione alle frequentazioni e ai comportamenti devianti eventualmente agiti;
- le aree verdi adibite a verde pubblico individuate nella planimetria allegata;
- l'area dell'Ospedale Maggiore sede del Dipartimento di Medicina e Chirurgia l'Università degli Studi di Parma comprendente le seguenti strade, loro pertinenze e parcheggi: Via Volturmo, Strada Abbeveratoia, Strada Gramsci;
- l'area del centro storico ricompresa all'interno dei viali di circonvallazione (Viale Fratti, Tanara, Mentana, Bottego, Piacenza, Pasini, Vittoria, Dei Mille, Caprera, Milazzo, Berenini, Martiri della Libertà, San Michele, Pier Maria Rossi, Piazzali: Vittorio Emanuele II, Santa Croce, Barbieri, Risorgimento, Allende), compresi i viali medesimi e loro intersezioni, e l'adiacente zona demarcata dai viali Bottego, Fratti, Tanara e dalla linea ferroviaria, comprese Via Toscana - fino al sottopasso - e Via Lazio.
- le principali strade di accesso alla Città caratterizzate da intensi flussi di traffico elencate nell'art. 42 comma 1 lettera a) del vigente RPU.

4. Ai sensi dell'art. 817 Codice Civile e per gli effetti di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 9 D.L. n. 14/2017 convertito con Legge n. 48/2017, sono pertinenze delle infrastrutture destinate alla mobilità, a titolo esemplificativo: i mezzi di trasporto, le aree accessorie alla struttura primaria quali viali d'ingresso, gli spazi e le aree verdi, le scale, le gradinate, i piazzali, i parcheggi a servizio dell'infrastruttura di trasporto, le fermate, le pensiline, i capolinea e le stazioni degli autobus del trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

Art. 5 - Prevenzione dei danneggiamenti

1. Ogni frequentatore di luoghi pubblici non deve col proprio comportamento, imbrattare, diminuire la funzionalità o danneggiare le strade, le aree e gli spazi comuni agli edifici, i ponti, le attrezzature, gli arredi, i veicoli pubblici, i monumenti e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.

2. E' proibito salire o arrampicarsi sui monumenti e superare le recinzioni apposte dall'Autorità.

3. E' proibito collocare senza espressa autorizzazione su elementi del patrimonio pubblico e su arredi urbani, in particolare su alberi, muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti: oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili. E' obbligato in solido con il trasgressore, ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81 e dell'art. 6 c. 2 D. Lgs. 507/93, il beneficiario del messaggio pubblicitario/commerciale privo di autorizzazione.

4. È vietato lasciare in sosta velocipedi che si presentano in evidente stato di abbandono. È altresì proibito collocare, appoggiare, legare o incatenare velocipedi ad elementi di arredo urbano, alberi, monumenti, recinzioni, aiuole o aree verdi o, senza il consenso dell'avente titolo, a proprietà private quali cancelli, serrande e simili poste in adiacenza alla pubblica via. Nei casi di necessità e urgenza, di cui si dà atto nel verbale di rimozione, gli agenti accertatori procederanno senza ritardo alla rimozione. Negli altri casi sul velocipede sarà apposto un avviso e dopo 15 giorni dall'apposizione dell'avviso, senza che il velocipede sia stato spostato, gli agenti accertatori procederanno alla sua rimozione. La rimozione del velocipede potrà sempre essere effettuata anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono lo spostamento. Se per lo stato di conservazione il velocipede rimosso sia da considerare "rottame" deve essere immediatamente conferito ad un centro di raccolta per la sua demolizione. I velocipedi rimossi sono depositati e custoditi in apposita area e saranno restituiti ai soggetti che ne dimostrino la legittima proprietà. I velocipedi non reclamati verranno considerati come cose ritrovate ai sensi degli artt. 927 e seguenti del codice civile. In ogni caso la restituzione del velocipede all'avente titolo avverrà previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.

Art. 6 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi e uso di mezzi recanti molestia

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, in luogo pubblico o da luogo privato è vietato il lancio di sassi, sostanze, liquidi o qualsiasi oggetto che possa mettere in pericolo, recare disturbo, bagnare o imbrattare persone, animali, cose, edifici o aree ad uso pubblico.

Art. 7 - Pericolo di incendi ed esalazioni moleste

1. In tutto il territorio comunale è fatto divieto di accendere fuochi liberi per bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale.

2. All'interno dell'azienda agricola e fuori dai centri abitati è permesso il raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro di materiali vegetali, nel luogo di produzione, secondo le normali pratiche agricole, con le seguenti modalità:

- ad almeno 50 mt. dalle strade private e pubbliche;
- ad almeno 100 mt. dalle abitazioni e dalle zone boscate;
- il fuoco deve essere sorvegliato.

Nel caso fosse impossibile il rispetto delle distanze dalle abitazioni e strade pubbliche la combustione deve essere effettuata in fossa e il presidio deve essere effettuato con idonei mezzi di spegnimento.

3. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale, laddove sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.

4. E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

5. E' fatto, inoltre, divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

6. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche salvo autorizzazione. Nel rispetto delle disposizioni vigenti è' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

Art. 8 - Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

1. E' fatto divieto a chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, in luoghi pubblici o privati, non adibiti allo scopo o non autorizzati, arrecando pericolo o grave disturbo alla quiete pubblica.

Art. 8 bis – Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio

1. Ferma restando l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, è vietato, salva quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale, far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli aventi un livello di rumorosità trascurabile (Cat. F1 ed F2 di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 123/2015), nelle aree pubbliche del Centro Storico cittadino come individuato nella planimetria allegata al presente atto regolamentare.

2. Al di fuori delle suddette aree del Centro Storico, l'utilizzo di articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere non deve produrre disturbo, danno o molestia a persone o animali ovvero conseguenze di qualsiasi genere o natura sugli spazi pubblici del Comune di Parma;

3. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutto il territorio del Comune di Parma in casi di assembramento spontaneo o meno, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale.

4. E' sempre fatto obbligo ai proprietari di animali d'affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio determinato dagli scoppi non porti gli animali alla fuga esponendoli al rischio di smarrimento e/o investimento

5. Le violazioni di cui sopra comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.

Art. 9 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o le aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.

2. Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.

3. E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Art. 10 - Trasporto di oggetti pericolosi

1. E' fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare, pericolo per la collettività.

2. E' fatto divieto d'attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio che non siano opportunamente smontati o protetti in modo da evitare pericolo o danni ai passanti.

Art. 11 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento urbanistico edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio pubblico e privato e le relative pertinenze, in buono stato di manutenzione, pulizia e decoro in ogni sua parte, al fine di prevenire pericoli, cadute, allagamenti, incendi.

2. Al fine di garantire l'igiene, la prevenzione incendi e la stabilità degli immobili gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi, dei depositi, della tipologia degli oggetti detenuti. E' altresì obbligatorio conservare e mantenere in condizione di pulizia e decoro i muretti e cancelli di recinzione, le targhette relative ai numeri civici, ai numeri interni e le targhe riportanti i dati dell'amministratore di condominio.

3. E' fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. Qualora si accerti la corresponsabilità del proprietario o detentore a qualunque titolo dei beni destinati all'attività lavorativa i macchinari e le attrezzature potranno essere sequestrati. Il Sindaco può disporre con specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora ovvero per i locali abitati da un numero eccessivo di persone tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.

4. Gli edifici e le aree in disuso devono essere mantenuti in sicurezza ed in stato decoroso. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, anche chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

5. Il Comune procederà a diffidare i proprietari e/o i locatari che non rispettino le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, invitandoli ad adeguarsi entro un termine congruo e copia del provvedimento di diffida sarà affisso sull'ingresso dello stabile. Contestualmente viene data comunicazione al proprietario e/o locatario che in caso di mancato adempimento si procederà d'ufficio imputando ai medesimi le relative spese.

Art. 12 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. E' fatto obbligo di fissare adeguatamente con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private.
2. Nei luoghi pubblici o privati è fatto divieto di produrre lo stillicidio di acqua o di altri liquidi, con eccezione per le aree agricole ed i giardini, ovvero di causare la caduta di terra o l'emissione di polveri ad esempio sbattendo tappeti, tovaglie e simili.

Art. 13 - Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

1. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario o il detentore di un cane, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale, ha l'obbligo:
 - a) di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,50 quando si trova al di fuori delle aree per cani individuate dal comune;
 - b) di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane sia in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali sia a seguito di semplice richiesta delle autorità competenti. E' sempre obbligatoria sui mezzi pubblici di trasporto. Si considera come privo di museruola il cane che la porta in modo non corretto o che, sebbene ne sia munito, riesca comunque a mordere;
 - c) di detenere le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere e/o rimuovere gli escrementi e di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.Come previsto dal D.P.R. n. 320/54 non si applicano le disposizioni lett. a) e b) per i cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando sono utilizzati per servizio.
2. Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, in base a certificazione del medico veterinario o in quanto appartenenti alle razze elencate in provvedimenti emanati da autorità nazionali o locali, è vietato ai soggetti indicati negli stessi provvedimenti nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità. E' parimenti vietato l'addestramento dei cani inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero la loro sottoposizione a doping così come definito all'art. 1 cc 2 e 3 della L. 376/2000. Chiunque possieda un animale di cui sopra, nonché il proprietario di cane dichiarato a rischio elevato di aggressività dai Servizi Veterinari dell'ASL, ha comunque l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa specifica per la responsabilità dei danni causati a terzi. In caso di mancata stipulazione della polizza assicurativa, sentito anche il Servizio veterinario, si può procedere a sequestro amministrativo del cane, che sarà restituito al proprietario solo a seguito di stipulazione e attivazione della stessa. Le spese per la custodia, il mantenimento e la cura delle condizioni di salute dell'animale saranno a carico del proprietario.
3. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.
4. I cani devono essere tenuti in modo da non oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.

Art. 14 - Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

1. E' fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio per i passanti.
2. E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, pigne dei ponti o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.
3. Per particolari esigenze di sicurezza, di decoro e di rispetto della pacifica convivenza civile, il Sindaco può con propria ordinanza vietare comportamenti che risultino non consoni al decoro dell'ambiente e alla pubblica decenza, oppure possano arrecare disturbo e senso di insicurezza, o creare limitazioni o intralci alla normale fruibilità degli spazi pubblici e privati da parte dei cittadini e dei residenti in particolari aree vie e piazze cittadine, laddove, si venga a creare una situazione di allarme sociale legata a fenomeni di tale genere.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 15 - Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro

1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Municipale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.
2. E' fatto divieto a chiunque di causare col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o compiere atti contrari alla pubblica decenza.
3. E' fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, nella normativa generale e settoriale, è fatto obbligo a chiunque eserciti qualsiasi attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, nonché all'effettuazione delle operazioni necessarie a svolgere una corretta e puntuale raccolta differenziata dei rifiuti.
4. E' fatto obbligo agli amministratori dei condomini di apporre all'esterno dei fabbricati, in un luogo accessibile anche a terzi, una targhetta riportante l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129 C.C..

Art. 16 - Attività di carico e scarico di merci e materiali

Se nel caricare, scaricare o trasportare merci o altro materiale di qualsiasi specie, il suolo pubblico rimane ingombro o sporco, i soggetti interessati al carico, allo scarico o al trasporto devono provvedere immediatamente allo sgombero e alla pulizia. Obbligato in solido è il destinatario della merce cui compete a propria cura e spese la pulizia in caso d'inadempienza dei soggetti di cui sopra. In caso di rifiuto o inottemperanza all'obbligo di ripristino si procederà ai sensi degli artt. 47 e 48.

Art. 17 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale Comando di Polizia Municipale.
3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
4. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
5. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici frontisti a qualunque scopo destinati, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, hanno l'obbligo di sgombrare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi e il marciapiede presente nell'area delimitante gli stessi, o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
6. I privati, che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico, non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare né ostacolare l'attività di raccolta dei rifiuti.

Art. 18 - Divieto di inzaccherare

1. I conducenti dei veicoli in presenza di pozzanghere, fanghiglia o neve fradicia sulle strade, dovranno tenere un comportamento tale da evitare, in qualunque modo, di bagnare o inzaccherare i pedoni e i ciclisti.

Art. 19 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

1. In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) compiere atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possono recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli o inconvenienti, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- b) esercitare il campeggio o dimorare in tende, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o ad uso pubblico e in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Municipale può allontanare i trasgressori intimando sul verbale di accertamento l'immediato ripristino dei luoghi e procedere al sequestro delle attrezzature utilizzate. In caso di rifiuto o inottemperanza all'obbligo di ripristino, si procederà ai sensi degli artt. 47 o 48 del presente Regolamento fatto salvo il disposto di cui all'art. 45 c. 2;
- c) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
- d) salire in piedi o utilizzare in modo improprio le panchine, sedersi o sdraiarsi anche per dormire sui monumenti e sui gradini di accesso degli edifici prospicienti la pubblica via, quando il fatto sia contrario al decoro urbano o limiti il libero utilizzo degli spazi pubblici ovvero la loro fruizione;
- e) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi, pericolosi o indecorosi nei confronti degli altri per l'elevato tono di voce, l'atteggiamento aggressivo o petulante o questuante o svolgendo attività di meretricio che causi disturbo alle persone impedendo, di fatto, la fruizione degli spazi da parte dei cittadini;
- f) vendere merci e/o offrire servizi abusivamente o non rispettando le prescrizioni stabilite dalle leggi vigenti anche con grida o altri comportamenti molesti come ad esempio la pulizia o il lavaggio di vetri, fari o altre parti di veicoli. Per tale violazione è sempre disposto il sequestro amministrativo ai fini della confisca dei mezzi utilizzati, della merce e dei proventi derivanti da attività illecita ai sensi dell'art. 52 comma 14;
- g) organizzare, promuovere e partecipare, proponendo ai passanti di prendervi parte, al gioco di azzardo come ad esempio il cosiddetto "gioco delle tre carte", "*della campanella*" o simili. Per tale violazione è sempre disposto il sequestro amministrativo, ai fini della confisca, dei mezzi utilizzati compreso il denaro delle giocate, ai sensi dell'art. 52 comma 14;
- h) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali, salvo che nei luoghi autorizzati o privati;
- i) somministrare/abbandonare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici o ad altri animali ed in particolare a piccioni (*columba livia domestica*) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- j) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti, i cestini e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani, abbandonare i rifiuti fuori dai contenitori, utilizzare i cestini stradali per conferire rifiuti urbani o speciali, o non rispettando le modalità di conferimento individuate dall'Amministrazione Comunale;
- k) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
- l) nelle aree verdi pubbliche e** nelle zone individuate dalla Giunta Comunale è **vietato consumare o detenere a scopo di consumo** bevande alcoliche in contenitori di vetro e/o metallo o di altra tipologia, al di fuori dei luoghi di somministrazione all'uso destinati e fatte salve le modalità di somministrazione contenute in regolamenti e/o in autorizzazioni temporanee. Il comportamento **aggravato**, e sanzionato ai sensi dell'art. 52 comma 9, qualora venga svolto in concorso con una o più persone creando assembramento e causando intralcio alla circolazione veicolare e/o pedonale. Gli organi di vigilanza possono disporre il sequestro dei contenitori ai sensi dell'art. 52 comma 14;
- m) usare bombolette spray di vernice, o vernice di qualsiasi genere, per sporcare le persone, imbrattare o disegnare graffiti sui muri, sul suolo, sulle attrezzature, sui segnali stradali e su ogni bene pubblico;

n) imbrattare o danneggiare, effettuare scritte o disegni, su monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.

2. L'Amministrazione Comunale provvederà alla copertura delle scritte abusive sugli immobili comunali o demaniali e a sostenerne le relative spese, quando non sia possibile porle a carico dei trasgressori.

Art. 19 Bis - Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Al fine di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, è vietato:

a) assumere sul posto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle Tabelle I – II – III – IV dell'art. 14 del D.P.R. n.309/1990.

b) compiere atti preparatori o anche solo atti che preludono all'assunzione sul posto di sostanze stupefacenti.

2. Qualora il comportamento agito impedisca di fatto l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture della mobilità, o nelle relative pertinenze, oppure delle aree a tutela del decoro individuate all'art. 4 bis comma 3 del presente regolamento, verrà altresì ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del D.L. n. 14/2017 convertito con Legge n. 48/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Art. 20 - Attività proibite e uso del suolo pubblico

1. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività.

2. E' fatto divieto agli artisti di strada, durante le loro esibizioni, stazionare nello stesso posto per un periodo continuativo superiore alle 2 ore. L'eventuale spostamento, dopo il periodo temporale anzidetto, non potrà avvenire a meno di 200 metri lineari di distanza dal punto precedente. L'attività è comunque sempre vietata:

a) davanti all'entrata di chiese o altri edifici di culto negli orari delle funzioni;

b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali e in prossimità delle scuole negli orari di attività;

c) nelle aree e piazze di pregio storico e monumentale, fatto salvo la possibilità di ottenere autorizzazione dall'Amministrazione Comunale;

d) dalle ore 22 alle ore 9 su tutto il territorio eccetto che nelle manifestazioni autorizzate.

3. E' vietato in tutto il comune l'accattonaggio petulante e molesto o con l'utilizzo di minori. In caso di accattonaggio con animali si rimanda a quanto stabilito nel "Regolamento Comunale della Tutela del Benessere degli Animali". Inoltre, nell'area monumentale, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico, nelle zone adiacenti ad ospedali, luoghi di cura, strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, nelle aree di sosta a servizio di strutture commerciali è vietato porre in essere comportamenti finalizzati a chiedere a chiunque si trovi in quei luoghi denaro o altra utilità, ivi compreso rendersi disponibili a portare o scaricare merce, pacchi o borse. Per tali violazioni è sempre disposto il sequestro amministrativo ai fini della confisca dei mezzi utilizzati e dei proventi derivanti da attività illecita ai sensi dell'art. 52 comma 14.

4. E' sempre vietato collocare qualsiasi oggetto o manufatto sul suolo pubblico senza la preventiva autorizzazione. Per tale violazione è prevista anche la sanzione accessoria della rimozione immediata dell'occupazione abusiva.

Art. 21 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico

1. Salvo espresso divieto, sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, diversa dalla sede stradale, è consentito eseguire giochi senza arrecare pregiudizio o pericolo a cose o persone. I soggetti di cui all'art. 3 possono intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private. E' sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.

2. Nel caso in cui i giochi organizzati da più persone, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, siano stati autorizzati, devono essere rispettate le relative prescrizioni.

Art. 22 - Recinzione e manutenzione terreni

1. Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e alle condizioni igieniche del luogo.

2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni e dalle proprietà private causando danno o pericolo o impedimento alla fruizione di spazi pubblici o di percorsi pedonali o ciclabili.

3. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari non devono utilizzare materiali pericolosi in sé o per come sono impiegati.

Art. 23 - Tende, insegne, mostre, targhe e monumenti.

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento urbanistico edilizio e dal Regolamento Comunale in materia di mezzi pubblicitari e insegne, la collocazione o la modificazione di fari, lanterne, tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, è soggetta ad autorizzazione comunale.

2. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune.

3. Gli oggetti e arredi di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenuti puliti e mantenuti in buono stato e, in caso d'inosservanza del presente obbligo, decade il titolo autorizzatorio. Si procederà alla rimozione delle opere non autorizzate ai sensi degli artt. 47 e 48 del presente regolamento.

4. L'Amministrazione Comunale può apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.

Art. 24 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1. Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio, a salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie e piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.

2. Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto. Qualora i proprietari o i locatari o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venir eseguita di ufficio senza obbligo di preavviso. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti. Resta in ogni caso a carico dei responsabili provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

3. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici e delle aree prospicienti, o nei casi in cui non provvedano spontaneamente i proprietari, il Sindaco, con propria ordinanza, su proposta dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici. E' inoltre vietato:

a) esporre panni stesi e collocare oggetti in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile sulle facciate o sulle altre parti dei fabbricati in vista al pubblico;

b) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà.

Art. 25 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane

1. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche è vietato:

- a) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - b) cogliere fiori, strappare fronde e/o recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
 - c) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;
 - d) transitare o sostare con veicoli a motore, fatti salvi i velocipedi ed i veicoli elettrici espressamente autorizzati, sui viali interni dei giardini pubblici, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dei viali e delle strade appositamente destinati, ove si applica il Codice della Strada;
 - e) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;
 - f) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;
 - g) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini con modalità diversa dalla loro naturale destinazione o, comunque, da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati;
 - h) al di fuori delle aree appositamente attrezzate o destinate; utilizzare pattini a rotelle, skateboard o altri acceleratori di andatura in modo da arrecare danno o pericolo agli altri utenti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
3. All'interno dei parchi, giardini e aree verdi pubbliche è vietato l'esercizio di attività di noleggio di cavalli, carrozelle, velocipedi, macchinine per bambini, pattini o altre attrezzature senza preventiva autorizzazione.
4. I gestori delle attività di cui al comma 3 hanno l'obbligo di vigilare sul corretto uso delle attrezzature noleggate, di pulire lo spazio usato per l'attività, di riporre le attrezzature al termine dell'attività, di indicare e rispettarne l'orario, di esporre e rispettare i prezzi relativi al noleggio di ciascun mezzo in rapporto al periodo d'uso.
5. ***Nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquea pubblica è vietato fare il bagno, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale, immergere oppure lavare oggetti o animali, gettarvi cose.*** Nei casi in cui la tradizione preveda di lanciarvi monete, le monete stesse, una volta lanciate, appartengono al Comune, o al gestore del luogo, ed è proibito a chiunque di impossessarsene.

Art. 26 - Pulizia fossati

1. Fatti salvi gli obblighi in capo ai Soggetti Istituzionali competenti, l'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario hanno l'obbligo di mantenere i fossi e i canali di scolo costantemente sgombri da detriti, terra, vegetazione e da altro materiale di qualsiasi natura indebitamente riversato dentro l'alveo, in modo che, anche in caso di precipitazioni abbondanti e persistenti o di piene improvvise, il deflusso delle acque abbia luogo senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue, per evitare il ristagno delle acque, tali da causare l'emissione di cattivi odori o la proliferazione di animali o insetti infestanti.
2. L'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario dovrà provvedere senza ritardo a idonei interventi di pulizia e di bonifica e comunque entro un termine non superiore a 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione.
3. E' consentito a chiunque di raccogliere legna secca sradicata, trasportata o depositata lungo i corsi d'acqua, individuabile come "*res nullius*", previa comunicazione all'Autorità del demanio fluviale competente e nel rispetto delle eventuali prescrizioni all'uopo impartite.

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art. 27 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
2. E' fatto divieto a chiunque, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, avendo riguardo soprattutto all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento. Va comunque tenuto conto della barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati.
3. E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 22,00 alle ore 07,00 (alle ore 09,00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.
4. Il Comune di Parma riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età. Nei cortili, nei giardini e nelle aree scoperte delle abitazioni private deve essere favorito il gioco dei bambini, fatte salve le fasce orarie di tutela della quiete e del riposo stabilite dai regolamenti condominiali".

Art. 28 - Rumori e schiamazzi per le strade

1. E' fatto divieto a chiunque di recare disturbo con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione.
2. Fermi restando i limiti previsti dall'art. 350 Reg. d'es. C.d.S. nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.
3. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

Art. 29 - Disturbo procurato da detenzione di cani o altri animali

1. Il detentore di cani o altri animali in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, è obbligato ad interrompere le condizioni di disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole, impedendo insistenti e prolungati latrati o guaiti che superino la normale tollerabilità.
2. Dovrà, altresì, mantenere le condizioni d'igiene evitando l'insudiciamento e il diffondersi di cattivi odori. Gli agenti, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore dell'animale, gli intimano di far cessare nell'immediato le condizioni di disturbo e procedono, altresì, ad inviare la segnalazione all'ASL.

Art. 30 - Disturbo procurato dall'uso di dispositivi antifurto

1. E' fatto divieto in qualsiasi luogo della città, sia pubblico che privato, di installare dispositivi antifurto tarati in modo tale da avere un funzionamento sonoro superiore a tre minuti continuativi e, in ogni caso, una durata, anche se intervallata da pause, superiore a 15 minuti complessivi.

Art. 31 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private e nelle loro pertinenze non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbo, che superino la normale tollerabilità fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico e gli utensili per le piccole manutenzioni che producono rumore o vibrazioni, se i rumori si percepiscono all'esterno dell'abitazione, non devono essere utilizzate

dalle ore 19.00 alle ore 08.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Per le macchine da giardino si rinvia integralmente alle disposizioni specifiche contenute nel *“Regolamento Comunale per la Disciplina in deroga alle Attività Rumorose Temporanee”*.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini secondo la normale tollerabilità.

Art. 32 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 alle ore 9.00 se i suoni si percepiscono dalle abitazioni vicine.

Art. 33 - Biblioteche civiche

1. A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti delle biblioteche civiche, è vietato ai frequentatori delle stesse porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture. Il bibliotecario ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati. L'inottemperanza all'invito di allontanamento dai locali della biblioteca comporta l'allontanamento coattivo del responsabile della violazione, da parte degli organi di vigilanza.

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 34 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa autorizzata ed esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.

2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

3. Su tutto il territorio comunale le vetrine e i locali interni dei negozi, dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali in genere, che si trovino anche temporaneamente in stato di inattività o dismessi, devono essere tenuti puliti e in ordine. E' necessario ricorrere ad adeguata tamponatura della vetrina, quando siano in corso lavori di manutenzione di lunga durata o il negozio si trovi in un periodo di inattività **da almeno tre mesi. Per i locali inattivi dal punto di vista commerciale da oltre tre mesi, insistenti negli assi commerciali principali del centro storico individuati dalla Giunta comunale, al fine di assicurare il decoro e l'immagine coordinata dei fronti commerciali, l'obbligo di tamponatura delle vetrine potrà essere ottemperato eventualmente attraverso pannelli/pellicole uniformati a carattere non commerciale che riproducono immagini suggestive della città e delle sue eccellenze storiche e culturali secondo il modello approvato e fornito, a richiesta, dall'Amministrazione comunale.**

Art. 35 - Negozi e articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.

2. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

Art. 36 - Obbligo di vendita delle merci esposte

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.
2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita e delimitare l'esposizione.

Art. 37 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

1. Ogni merce esposta per la vendita non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno o pericolo.
3. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.
4. E vietato esporre merce o oggetti che possano sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti. I prodotti alimentari esposti in cassette o altri contenitori devono sempre essere sollevati dal suolo.

Art. 38 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

Art. 39 - Mestieri ambulanti e altre attività

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 42 del regolamento, l'esercizio di mestieri ambulanti o altre attività nell'ambito del territorio comunale non è consentito, salvo espressa autorizzazione comunale in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, in cui l'Amministrazione comunale può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio delle attività di cui trattasi.

Art. 40 - Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti

1. Gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal comune. Le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori per la raccolta differenziata.
2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.
3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
 - a) attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
 - b) tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione.
5. L'Amministrazione Comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

Art. 41 - Raccolta stracci o altri oggetti

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta autorizzata di stracci o altri oggetti usati, deve aver cura di svuotare periodicamente i raccoglitori, in modo che non si creino situazioni indecorose di accumulo di materiale

fuori dagli stessi. Durante le operazioni di raccolta o sgombero non devono crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico, nonché di disagio o fastidio per la cittadinanza.

Art. 42 – Commercio in forma itinerante

1. In attuazione delle disposizioni normative in materia (art. 28 c. 16 D.Lgs. n. 114/98) è vietato l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante mediante soste o fermate:

a) per motivi di salvaguardia della circolazione stradale a meno di 10 metri o in corrispondenza delle rotonde e delle altre intersezioni stradali, nonché sulle principali strade di accesso alla Città caratterizzate da intensi flussi di traffico (**via Volturno, viale Piacenza, via Trento, via Torelli, via Rustici, viale Partigiani d'Italia, via Gramsci**, via San Leonardo, Via Europa, via Mantova, via Emilia Ovest, via Emilio Lepido, Via Emilia Est, via Langhirano, via Traversetolo, Via La Spezia);

b) per ragioni di salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e architettonico, all'interno del centro storico delimitato dai viali di circonvallazione (Viale Fratti, Tanara, Mentana, Bottego, Piacenza, Pasini, Vittoria, Dei Mille, Caprera, Milazzo, Berenini, Martiri della Libertà, San Michele, Pier Maria Rossi, Piazzali: Vittorio Emanuele II, Santa Croce, Barbieri, Risorgimento, Allende) compresi i viali medesimi e loro intersezioni.

2. Con specifica delibera della Giunta comunale potranno essere introdotte limitazioni su altre strade comunali per particolari e specificati motivi.

3. In applicazione delle disposizioni regionali in materia (art. 56 c. 2 L.R. 6/2004) è disposta la confisca delle merci e delle attrezzature a partire dalla seconda violazione dei divieti previsti al comma 1. Alla seconda violazione consegue altresì la sospensione dell'attività di vendita per un periodo fino a venti giorni (art. 29 c. 3 D.Lgs. n. 114/98).

4. **Su tutto il territorio comunale** è vietato detenere per la vendita articoli e merci contenuti in borse, cartelle o altri contenitori, che per quantità e qualità non costituiscono il normale acquisto personale. In tali ipotesi è sempre disposta la confisca della merce a qualsiasi titolo offerta.

Art. 42 BIS – Divieto di contrattazione e acquisto di merce o servizi e relative sanzioni.

1. Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, su tutto il territorio comunale e comunque al di fuori dei luoghi destinati alla vendita in sede fissa e ambulante in forma itinerante, è vietato a chiunque la contrattazione e l'acquisto di merce, fatte salve le violazioni previste sia dal D.Lvo n. 114/98 (per i venditori abusivi) che dalla Legge n. 80/2005 (in materia di commercio di merci con marchi contraffatti).

2. Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 25,00.

Art. 42 TER - Misure di prevenzione contro l'abusivismo commerciale da attuare da parte degli ambulanti su posteggio all'interno dei mercati, fiere, manifestazioni ecc. e relative sanzioni pecuniarie ed accessorie.

1. Ogni ambulante assegnatario di posteggio all'interno dei mercati, fiere, manifestazioni ecc. deve presidiare e monitorare l'area in concessione, affinché non sia utilizzata a deposito/vendita di merce, anche se non contraffatta, da parte di soggetti non autorizzati. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e dai regolamenti, in caso di rinvenimento sul posto o sequestro di merce contraffatta e non, ai titolari e/o affittuari di posteggio, accertato l'omesso controllo, sarà comminata apposita sanzione pecuniaria per l'omesso controllo e la confisca della merce rinvenuta per la vendita e di tutte le cose servite o destinate a commettere l'illecito ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 689/1989 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge.

Art. 42 QUATER - Contrasto alle attività economiche che fungono da depositi merce per soggetti che operano la vendita abusiva.

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e dai regolamenti, per le attività poste in tutto il territorio comunale che a seguito di accertamento e contestazione da parte della Polizia Municipale e altre Forze dell'Ordine, risultassero luoghi di deposito o di fornitura di merce contraffatta e non (dunque anche merce di modesto valore) oppure "luogo di partenza o base operativa" per i soggetti che svolgono vendita non autorizzata, potrà essere disposta dal Sindaco quale autorità locale di P.S. la sospensione dell'autorizzazione dell'esercizio per un massimo di giorni 20 consecutivi.

Art. 42 QUINQUES – Misure di prevenzione contro il trasporto e la detenzione di merce destinata alla vendita abusiva.

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 42 comma 4 del presente regolamento, al fine di rafforzare le misure di contrasto all'abusivismo commerciale nelle zone soggette a particolare tutela ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 14/2017 convertito con Legge n. 48/2017 e individuate dall'art. 4 Bis del presente regolamento, sono vietati il trasporto e la detenzione senza giustificato motivo di mercanzia contraffatta e non, in molteplici pezzi, anche di modico valore (ad esempio fiori, bigiotteria, cappelli, monili, occhiali, giocattoli o altri piccoli prodotti) verosimilmente destinata alla vendita irregolare, realizzati con le seguenti modalità:

- a) con furgoni o altri veicoli privati, comprese le attività di deposito, carico e scarico. In caso di sosta o fermata nelle pubbliche vie, a seguito di opportuni rilievi degli agenti che accertino l'assenza di giustificato motivo per la suddetta attività di trasporto e/o conservazione e/o scarico merci oppure di verifica che il veicolo direttamente e immediatamente funga da mezzo funzionale per la vendita abusiva, l'organo accertatore potrà operare, anche in assenza del trasgressore, alla rimozione forzata del veicolo finalizzata all'applicazione delle sanzioni accessorie previste dal presente articolo;
- b) sui mezzi pubblici mediante sacchi o altri contenitori di grandi dimensioni o esponendola sulla propria persona;
- c) a piedi o con velocipedi o motocicli, mediante sacchi o altri contenitori di grandi dimensioni o esponendola sulla propria persona.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e dai regolamenti, la violazione della presente disposizione comporta la confisca della merce trasportata, detenuta e/o offerta per la vendita e di tutte le cose servite o destinate a commettere l'illecito ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/1989 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge.

Art. 43 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.

2. E' sempre vietata la collocazione di volantini sui veicoli in sosta. È vietata altresì la distribuzione sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche di volantini a scopo commerciale.

3. *(Abrogato)*

4. Nel caso in cui non sia possibile identificare il trasgressore, le sanzioni per le violazioni del presente articolo saranno a carico del beneficiario o utilizzatore del messaggio pubblicitario, come obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81 e dell'art. 6 c.2 D.Lgs. 507/93.

TITOLO III - MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art. 44 - Mediazione sociale ed educazione alla legalità

1. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da personale addetto presso le sedi degli appositi uffici comunali. Con successiva deliberazione della Giunta comunale saranno previste le fattispecie di competenza della Polizia Municipale.
2. L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo è svolta, a richiesta di parte, in quei conflitti per i quali nessuna delle parti interessate abbia richiesto l'azione penale, se il fatto è procedibile a querela, o non siano stati commessi fatti illeciti procedibili d'ufficio.
3. La Polizia Municipale, dopo aver convocato le parti che ne abbiano fatto richiesta, tenta di ricomporre le situazioni di disagio e di conflitto verbalizzando le conclusioni dell'incontro.
4. Nel caso in cui la Polizia Municipale riscontri l'esito positivo dell'incontro di mediazione, sono verbalizzati e sottoscritti gli impegni presi dalle parti in questione. Inoltre, dandone atto nel verbale medesimo, a carico dei soggetti direttamente ricollegabili al conflitto viene sospesa, ai sensi dell'art. 50 c 6 del presente Regolamento, la procedura di contestazione delle eventuali violazioni amministrative accertate.
5. Tra i medesimi soggetti e per la medesima questione non può essere effettuato più di un intervento di mediazione.
6. Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale e nell'impegno sottoscritto di cui al comma precedente, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 52 c. 8, oltre alla sanzione relativa alla violazione sospesa di cui si è dato atto nel verbale di mediazione.
7. La Polizia Municipale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità dei giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente Regolamento. Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005 (come modificato dall'art. 16 L.R. 8/2014) l'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

Art. 45 - Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

1. Premesso il richiamo integrale alla normativa vigente in campo nazionale e regionale, in casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Municipale interviene anche secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.
2. Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente Regolamento che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, assieme alla Polizia Municipale dovranno essere presenti anche i competenti Servizi Sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative consone e idonee sistemazioni.
3. Per la soluzione delle situazioni di cui ai commi 1 e 2 il personale della Polizia Municipale, rilevata la situazione, può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali.
4. Nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovano in altre situazioni previste dall'art. 403 Codice Civile, la Polizia Municipale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza. In caso si tratti di minori di cittadinanza straniera, si procede all'identificazione e al ricovero in strutture adeguate secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate e le altre forze di polizia. In tutti i casi di cui sopra viene fatta segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.
5. Le misure di accompagnamento e ricovero di cui ai commi precedenti sono attuate anche in caso di situazioni climatiche eccezionali, come ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide.

Art. 46 - Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori

1. Fatte salve le disposizioni di leggi statali e la normativa regionale in materia, nonché le disposizioni operative di servizio del Comando di Polizia Municipale, in occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale gli operatori sanitari e il personale della Polizia Municipale svolgono gli adempimenti inerenti al proprio ruolo istituzionale.
2. Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.
3. Il personale della Polizia Municipale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.
4. Il personale della Polizia Municipale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento sull'armamento della Polizia Municipale.

TITOLO IV - RIMESSA IN PRISTINO, DIFFIDA AMMINISTRATIVA, PATTI DI COLLABORAZIONE E SANZIONI

CAPO I - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 47 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

1. Nel caso che, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento intimando tale obbligo al trasgressore. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
2. In caso di mancata ottemperanza gli organi deputati al controllo avranno facoltà, quando possibile, eventualmente eliminando i vincoli imposti con catene o altri ancoraggi a protezione, di rimuovere immediatamente gli oggetti, che saranno custoditi a cura del Comune e a spese dell'interessato.
3. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione e non sia possibile procedere ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48.

Art. 48 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

1. Se il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, conseguente alla violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia di non immediata attuabilità, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, intimando l'obbligo al trasgressore. Copia del verbale con specifico rapporto viene inviato al Dirigente competente all'emanazione dell'ordinanza di ingiunzione il quale procederà, altresì, ad ordinare la rimessa in pristino o la rimozione delle opere.
2. Qualora il trasgressore non ottemperi, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 52 c.13 e si provvede al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

CAPO II – DIFFIDA AMMINISTRATIVA E PATTI DI COLLABORAZIONE

Art. 49 Diffida amministrativa

1. In applicazione delle disposizioni contenute nella L.R. 24/2003, l'Amministrazione promuove azioni volte al conseguimento di un'ordinata e civile convivenza all'interno del territorio comunale, mirando alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa, privilegiando in particolare le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno di cui all'art. 44 nonché l'educazione alla convivenza nel rispetto del principio di legalità.
2. Per le stesse finalità introduce, in via sperimentale, lo strumento della diffida amministrativa di cui all'art. 7-bis della L.R. 21/1984, introdotto dalla L.R. 4/2013, quale attività di controllo alternativa all'accertamento della violazione, finalizzata alla tutela del bene comune mediante un approccio collaborativo con la cittadinanza, da applicarsi nei casi espressamente previsti con apposita delibera di Giunta Comunale.

Art. 50 Patti di collaborazione

1. Nell'ottica di perseguire l'educazione alla convivenza ed il rispetto alla legalità e in esecuzione al principio contenuto nell'art. 11 della L. 689/81, che prescrive che nel determinare l'importo della sanzione amministrativa si ha riguardo anche all'opera svolta dal soggetto agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, l'Amministrazione Comunale favorisce l'adozione di patti di collaborazione con gli autori degli illeciti, finalizzati ad eliminare le conseguenze delle violazioni, previste dal presente Regolamento ed individuate da successiva delibera di Giunta Comunale.
2. A tal fine l'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta favorisce la stipula di convenzioni con associazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 11 L. 241/90, per definire procedure che consentano la prestazione da parte degli autori degli illeciti di attività, con finalità pubblica avente carattere riparatorio, per eliminare le conseguenze dannose o pericolose degli illeciti amministrativi commessi.
3. I patti di collaborazione possono essere stipulati solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.
4. I patti di collaborazione sono stipulati tra l'Amministrazione Comunale e gli autori delle violazioni, a seguito di istanza scritta e motivata di questi ultimi che dovrà pervenire entro il termine previsto dal 1° comma dell'art. 18 della L. 689/81. Per i minori di anni 18 l'esercente la potestà genitoriale o il tutore potrà presentare istanza per il trasgressore soggetto alla sua potestà o tutela.
5. Gli autori delle violazioni hanno facoltà di avvalersi dei patti di collaborazione da stipularsi tra l'Amministrazione Comunale e gli autori delle violazioni, mediante istanza scritta e motivata che dovrà pervenire entro il termine previsto dal 1° comma dell'art. 18 della L. 689/81. Per i minori di anni 18 l'esercente la potestà genitoriale o il tutore potrà presentare istanza per il trasgressore soggetto alla sua potestà o tutela.
6. La stipula dell'accordo comporterà la sospensione del procedimento sanzionatorio fino al termine previsto per l'attuazione ed in ogni caso per un periodo non superiore a 60 giorni e costituisce a tutti gli effetti di legge atto interruttivo dei termini di prescrizione e decadenza per il procedimento sanzionatorio.
7. Al termine dell'esecuzione del patto di collaborazione è onere dell'interessato far pervenire al Comando accertatore copia della relazione rilasciata dal responsabile dell'associazione o dell'ufficio del Comune di Parma presso cui è stata prestata l'opera. Il Comando presenterà il rapporto ai sensi dell'art. 17 L. 689/81 al Dirigente competente precisando anche l'opera risarcitoria svolta dal soggetto agente per riparare il danno subito dalla collettività in conseguenza dell'illecito commesso.
8. Il Dirigente competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati ai sensi dell'art. 18 L. 689/81, qualora verifichi il pieno rispetto degli impegni assunti dalle parti valuterà positivamente l'opera svolta dal trasgressore ed emetterà ordinanza-ingiunzione di pagamento con determinazione dell'importo minimo edittale.
9. L'Amministrazione Comunale potrà stipulare patti di collaborazione, anche al fine d'incentivare forme di cittadinanza attiva, che consentano di promuovere la sicurezza residenziale dei cittadini in linea con le indicazioni stabilite in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

CAPO III - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

Art. 51 - Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della L. 689/1981 dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 8 della L.R. 6/2004 e della L.R. 21/1984 e successive modifiche.
2. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente Regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
3. L'autorità competente ad applicare le sanzioni, a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Dirigente competente per materia individuato in base al funzionigramma vigente. Con atto della Giunta comunale sarà individuata la sanzione amministrativa ridotta che il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido sono ammessi a pagare entro 60 giorni dalla contestazione o dalla data della notificazione della violazione, ai sensi dell'art.16 della L. 689/1981. I proventi sono destinati al Comune.

Art. 52 - Sanzioni e procedure di ricomposizione

1. Nei casi di conflitto sociale e degli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile, previsti da apposita deliberazione della Giunta comunale, la Polizia Municipale effettua tentativi di mediazione e conciliazione prima dell'irrogazione delle sanzioni del presente Regolamento.
2. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
3. Lo svolgimento di attività in modo non conforme alle concessioni o autorizzazioni rilasciate, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche la lesione di un interesse giuridico protetto da norma regolamentare diversa, nel qual caso si applica anche la sanzione prevista dalla disposizione violata del presente Regolamento.
5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per la violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità diretta sostitutiva.
6. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie indicate nei commi successivi, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.
7. Chiunque viola le disposizioni dell'art. 5, c. 4; dell'art. 13 c. 4; **dell'art. 33 e dell'art. 42 ter** del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 300,00.
8. Chiunque viola le disposizioni **dell'art. 5 c. 2;** dell'art. 11 cc. 1, 2 e 3; dell'art. 12; dell'art. 13 c. 3; **dell'art. 14 cc. 1 e 2;** **dell'art. 20 c. 3;** dell'art. 25 c. 3; dell'art. 38; dell'art. 39; dell'art. 40 cc. 1, 2 e 3; *dell'art. 42 quinquies* e dell'art. 44 c. 6; del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 450,00.

9. Chiunque viola le disposizioni dell'art. 5 c. 1 e 3; dell'art. 6; dell'art. 11 c. 4; dell'art. 13 c. 2; dell'art. 15 cc. 3 e 4; dell'art. 16; dell'art. 19 c. 1 lett. a) b) f) g) j) e l) secondo periodo; dell'art. 34 c. 3; dell'art. 42 cc. 1, 3 e 4; dell'art. 42 quater e dell'art. 43 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00.

10. Chiunque viola ogni altra disposizione del Regolamento **che** non è richiamata nei precedenti commi del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 200,00.

11. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli abilitativi previsti ai sensi del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00, con sanzione ridotta stabilita con successiva delibera di Giunta Comunale. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli abilitativi di competenza del Comune.

12. Ferme restando le disposizioni normative, qualora ai sensi del presente Regolamento sia richiesto un titolo abilitativo, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00, con sanzione ridotta che sarà fissata con successiva delibera di Giunta Comunale.

13. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento dirigenziale di cui all'art. 48, o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00, con sanzione ridotta che sarà fissata con successiva delibera di Giunta Comunale.

14. In tutti i casi in cui sia prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca, l'organo che accerta la violazione procede al sequestro delle cose o delle attrezzature oggetto di confisca redigendo specifico verbale ai sensi dell'art. 17 della L.R. 21/1984 e s.m.. In caso di sequestro di generi alimentari o prodotti deperibili si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 20 del 29 luglio 2004 dandone menzione sul verbale di sequestro. Ai sensi dell'art. 13 L. 689/1981 è, inoltre, sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolge qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00, con sanzione ridotta che sarà fissata con successiva delibera di Giunta Comunale.

Art. 53 – Entrata in vigore e abrogazione di norme previgenti

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio.

2. Dalla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nel previgente Regolamento di Polizia Urbana e in altre norme regolamentari incompatibili o in contrasto con il presente Regolamento.

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

SCHEMA RIASSUNTIVO

Articolo del RPU violato	Limite minimo e massimo della sanzione edittale	Sanzione accessoria
Art. 5 comma 1	da 25,00 a 500,00	
Art. 5 comma 2	da 25,00 a 450,00	
Art. 5 comma 3	da 25,00 a 500,00	RIMOZIONE
Art. 5 comma 4	da 25,00 a 300,00	RIMOZIONE
Art. 6	da 25,00 a 500,00	
Art. 11 commi 1, 2	Da 25,00 a 450,00	
Art. 11 comma 3	da 25,00 a 450,00	Si può applicare la misura cautelare del SEQUESTRO DEI BENI DELL'ATTIVITA' (salvo che il proprietario sia estraneo alla violazione)
Art. 11 comma 4	da 25,00 a 500,00	
Art. 12	da 25,00 a 450,00	
Art. 13 commi 1 lett. a) b) c)	Da 25,00 a 200,00	
Art. 13 comma 2	Da 25,00 a 500,00	Si può applicare la misura cautelare del SEQUESTRO dei cani dichiarati aggressivi in caso di mancata stipula d'assicurazione per danni a terzi
Art. 13 comma 3	Da 25,00 a 450,00	
Art. 13 comma 4	Da 25,00 a 300,00	
Art. 14 commi 1 e 2	Da 25,00 a 450,00	
Art. 15 comma 3	Da 25,00 a 500,00	RIMOZIONE e RIPRISTINO
Art. 15 comma 4	Da 25,00 a 500,00	

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Art. 16	Da 25,00 a 500,00	RIMOZIONE e RIPRISTINO
Art. 17	Da 25,00 a 200,00	RIMOZIONE
Art. 19 comma 1 lett. a)	Da 25,00 a 500,00	
Art. 19 comma 1 lett b)	Da 25,00 a 500,00	RIPRISTINO DEI LUOGHI E SEQUESTRO FACOLTATIVO DEI VEICOLI E DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER IL CAMPEGGIO
Art. 19 comma 1 lett. c)	Da 25,00 a 200,00	
Art. 19 comma 1 lett. d)	Da 25,00 a 200,00	
Art. 19 comma 1 lett. f)	Da 25,00 a 500,00	CONFISCA con SEQUESTRO MEZZI UTILIZZATI, MERCE, PROVENTI ATTIVITA' ILLECITA
Art. 19 comma 1 lett. g)	Da 25,00 a 500,00	CONFISCA con SEQUESTRO MEZZI E MATERIALI UTILIZZATI, SOLDI DELLE GIOCATE
Art. 19 comma 1 lett. j)	Da 25,00 a 500,00	RIMOZIONE e RIPRISTINO
Art. 19 comma 1 lett. k)	Da 25,00 a 200,00	
Art. 19 comma 1 lett. l)	Da 25,00 a 200,00	Si può procedere al SEQUESTRO dei CONTENITORI
Art. 19 comma 1 lett. l) concorso di più persone	Da 25,00 a 500,00	Si può procedere al SEQUESTRO dei CONTENITORI

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Art. 20 comma 2	Da 25,00 a 200,00	
Art. 20 comma 3	Da 25,00 a 450,00	CONFISCA con SEQUESTRO MEZZI UTILIZZATI e PROVENTI ATTIVITA' ILLECITA
Art. 20 comma 4	da 25,00 a 200,00	RIMOZIONE e RIPRISTINO
Art. 21 comma 1	Da 25,00 a 200,00	
Art. 21 comma 2	Da 25,00 a 200,00	
Art. 22	Da 25,00 a 200,00	
Art. 23 commi 1, 2, 3	Da 25,00 a 200,00	RIMOZIONE DELLE OPERE
Art. 25 comma 3	Da 25,00 a 450,00	
Art. 27	Da 25,00 a 200,00	
Art. 29 c. 1	Da 25,00 a 200,00	
Art. 29 c. 2	Da 25,00 a 200,00	SEGNALAZIONE ASL
Art. 31 commi 1, 2 e 3	Da 25,00 a 200,00	
Art. 32	Da 25,00 a 200,00	
Art. 33	Da 25,00 a 300,00	
Art. 34 comma 2	Da 25,00 a 200,00	
Art. 34 comma 3	Da 25,00 a 500,00	
Art. 36 commi 1 e 2	Da 25,00 a 200,00	
Art. 37	Da 25,00 a 200,00	
Art. 38	Da 25,00 a 450,00	
Art. 39	Da 25,00 a 450,00	
Art. 40 commi 1, 2 e 3	Da 25,00 a 450,00	

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Art. 42 commi 1, 3 e 4	Da 25,00 a 500,00	CONFISCA merce e attrezzature - Sospensione autorizzazione alla seconda violazione
Art. 42 bis	Da 25,00 a 200,00	
Art. 42 ter	Da 25,00 a 300,00	SEQUESTRO AI FINI DELLA CONFISCA
Art. 42 quater	Da 25,00 a 500,00	SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO MAX 20 GIORNI
Art. 42 quinquies	Da 25,00 a 450,00	SEQUESTRO CAUTELARE
Art. 43	Da 25,00 a 500,00	RIMOZIONE
Art. 44 comma 6	Da 25,00 a 450,00	
Art. 52 comma 11	Da 50,00 a 500,00	
Art. 52 comma 12	Da 50,00 a 500,00	
Art. 52 comma 13	Da 50,00 a 500,00	
Art. 52 comma 14	Da 50,00 a 500,00	
Tutte le restanti violazioni	Da 25,00 a 200,00	